



Bruxelles, 20.5.2014  
COM(2014) 277 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**AL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO**

**ai sensi dell'articolo del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione**

**REPORT FROM THE COMMISSION**  
**AL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO**

**ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione<sup>1</sup>**

**1. OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1210/2010**

Per migliorare la protezione dell'euro contro la falsificazione, il regolamento (CE) n. 1338/2001<sup>2</sup> impone agli enti creditizi e, nei limiti delle loro attività di pagamento, agli altri prestatori di servizi di pagamento nonché agli altri operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete (di seguito "enti") di assicurarsi dell'autenticità delle banconote e monete in euro da essi ricevute che intendono rimettere in circolazione e di provvedere affinché siano individuate quelle false.

Per le monete, questo obbligo è ulteriormente precisato nel regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (di seguito "il regolamento"). L'obiettivo del regolamento è garantire un'autenticazione efficace e uniforme delle monete denominate in euro in tutta l'area dell'euro tramite l'introduzione di norme vincolanti riguardanti da una parte l'applicazione di procedure comuni di autenticazione del circolante metallico in euro volte a verificare l'autenticità e l'idoneità alla circolazione delle monete in euro, e dall'altra l'applicazione di meccanismi di controllo di tali procedure da parte delle autorità nazionali.

A norma del regolamento, l'obbligo di autenticazione si adempie mediante apparecchiature per il trattamento delle monete o personale qualificato. A seguito della procedura di autenticazione, tutte le monete sospette di falsità e le monete inidonee alla circolazione devono essere inviate al centro nazionale di analisi delle monete o a un'altra autorità designata dallo Stato membro interessato. Il regolamento stabilisce le prescrizioni riguardanti i test delle apparecchiature per il trattamento delle monete, il trattamento delle monete non adatte alla circolazione, nonché i meccanismi di controllo che devono essere applicati dagli Stati membri per garantire che gli enti adempiano all'obbligo di autenticazione.

---

<sup>1</sup> GU L 339 del 22.12.2010, pag. 5.

<sup>2</sup> GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

In conformità del disposto dell'articolo 7 del regolamento, il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) istituito con decisione 2005/37/CE della Commissione<sup>3</sup> ha definito gli orientamenti riguardanti l'attuazione del regolamento (UE) n. 1210/2010 (di seguito "orientamenti del CSTE").

## **2. SCOPO DELLA RELAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento, la Commissione, previa analisi delle relazioni annuali ricevute dagli Stati membri, presenta al comitato economico e finanziario una relazione annuale sugli sviluppi e sui risultati relativi all'autenticazione delle monete in euro e alle monete in euro non adatte alla circolazione.

La presente relazione è la prima relazione annuale elaborata dalla Commissione a norma di tale disposizione. Per quanto attiene alla procedura di autenticazione, il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012. La presente relazione si riferisce al 2012; il suo scopo principale è valutare se le procedure di autenticazione comuni siano state applicate correttamente, esaminare se i meccanismi di controllo delle procedure di autenticazione da parte delle autorità nazionali siano efficaci e, infine, presentare un quadro statistico generale basato sulle relazioni trasmesse dagli Stati membri.

## **3. RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI SULLE LORO ATTIVITÀ DI AUTENTICAZIONE DELLE MONETE IN EURO**

A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri presentano annualmente alla Commissione relazioni sulle loro attività di autenticazione delle monete in euro. L'informazione fornita comprende il numero dei controlli effettuati e il numero di apparecchiature per il trattamento delle monete controllate, i risultati dei test, il volume di monete trattate da tali apparecchiature, il numero di monete esaminate sospettate di essere contraffatte e il numero di monete in euro non adatte alla circolazione rimborsate, nonché i dettagli di tutte le deroghe previste dal regolamento.

Il termine per la trasmissione delle relazioni annuali degli Stati membri è fissato negli orientamenti del CSTE al 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Decisione della Commissione del 29 ottobre 2004 che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73).

<sup>4</sup> Solo sette Stati membri dell'area dell'euro hanno presentato le relazioni entro il termine del 15.2.2013.

## **4. VALUTAZIONE DELLE RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER IL 2012**

### **4.1. Criteri di valutazione**

I principali criteri riguardanti l'autenticazione delle monete in euro e le monete in euro inidonee alla circolazione a proposito delle quali è richiesta la presentazione di dati nella relazione sono definiti nell'articolo 12 del regolamento. Per coordinare l'applicazione delle procedure di autenticazione, l'articolo 7 del regolamento ha dato mandato al centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) di definire orientamenti, comprensivi di disposizioni pratiche di esecuzione, relativi ai controlli, ai collaudi e alle verifiche degli Stati membri, previa consultazione del gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete (GEFM). In base agli orientamenti del CTSE, gli Stati membri dovevano presentare informazioni sui seguenti indicatori<sup>5</sup>:

1. numero totale di monete trattate nel 2012 per i tre tagli più elevati;
2. numero totale di controlli sul posto effettuati;
3. numero totale di apparecchiature per il trattamento delle monete controllate;
4. volume totale di monete trattate dalle apparecchiature per il trattamento delle monete controllate;
5. numero totale di monete sospette di falsità analizzate;
6. numero totale di monete inidonee rimborsate.

### **4.2. Valutazione delle relazioni**

16 Stati membri dell'area dell'euro sono riusciti a rispettare l'obbligo di presentare la "relazione annuale": Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia.

Tra gli Stati membri cui è stato rammentato l'obbligo di trasmettere la relazione, solo la Finlandia non ha ancora soddisfatto la richiesta.

Nei casi in cui la presente relazione fa riferimento ai dati totali, occorre tenere presente che tali dati riflettono unicamente la situazione degli Stati membri dell'area dell'euro che hanno trasmesso finora le informazioni richieste.

Nell'allegato II è riportato un quadro completo di tutti i dati.

---

<sup>5</sup> Cfr. allegato I.

#### *4.2.1. Numero totale di monete trattate nel 2012 per i tre tagli più elevati*

In base all'articolo 3, gli enti<sup>6</sup> adempiono all'obbligo di autenticazione mediante l'utilizzo di apparecchiature per il trattamento delle monete concepite per la verifica dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione delle monete in euro e figuranti nell'elenco elaborato dal CTSE.

Le monete trattate nel 2012 dalle apparecchiature per il trattamento delle monete per i tre tagli più elevati (2 euro, 1 euro e 50 centesimi di euro) ammontano complessivamente a **9 845 834 296**,<sup>7</sup> pari al **58,82%** del totale delle monete in circolazione<sup>8</sup>.

#### *4.2.2. Numero totale di controlli sul posto effettuati*

A norma dell'articolo 6 del regolamento, gli Stati membri effettuano controlli annuali sul posto presso gli enti al fine di verificare, mediante test di individuazione, il corretto funzionamento di un numero rappresentativo di apparecchiature utilizzate per il trattamento delle monete.

I controlli sul posto effettuati dagli Stati membri nel 2012 sono stati in totale **220**<sup>9</sup>. Il numero dei controlli indicato nelle relazioni varia in misura considerevole ed è compreso tra **1** e **76** per Stato membro. Tale divario si può spiegare con le dimensioni del mercato e con il modo in cui è organizzato il mercato di un particolare Stato membro per quanto riguarda il trattamento del contante. In alcuni Stati membri, l'intero quantitativo delle monete viene trattato da un'unica società che gestisce il contante in transito, mentre in altri viene trattato ad esempio da singole banche commerciali. Quattro Stati membri (Grecia, Italia, Lussemburgo e Malta) non hanno indicato alcun controllo nelle relazioni; saranno invitati a migliorare la presentazione dei dati o a introdurre meccanismi di controllo, se non l'hanno ancora fatto.

#### *4.2.3. Numero totale di apparecchiature per il trattamento delle monete controllate*

Sono state controllate in totale **315**<sup>10</sup> apparecchiature per il trattamento delle monete; di esse, il **70,15%**<sup>11</sup> è risultato conforme alle specifiche. Per le apparecchiature ritenute non conformi, avrebbero dovuto essere applicati i correttivi di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento.

---

<sup>6</sup> Articolo 2, lettera d), del regolamento n. 1210/2010 in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1338/2001.

<sup>7</sup> Cfr. allegato I.

<sup>8</sup> Calcolato sulla base di un'emissione netta di 16 737 875 000 monete (fonte: BCE, relazione sul Sistema operativo in valuta del dicembre 2012). Si tenga presente, tuttavia, che alcune monete potrebbero essere state controllate più di una volta.

<sup>9</sup> Cfr. allegato I.

<sup>10</sup> Cfr. allegato I.

<sup>11</sup> Cfr. allegato II.

#### 4.2.4. *Volume totale di monete trattate dalle apparecchiature per il trattamento delle monete controllate*

Salvo il caso in cui sia stata notificata alla Commissione l'applicazione della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento, ogni Stato membro è tenuto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, a controllare un numero di apparecchiature per il trattamento delle monete che abbiano trattato almeno il 25% del volume netto totale cumulato dei tre tagli più elevati di monete in euro emessi dallo Stato membro stesso dal momento dell'introduzione dell'euro fino alla fine del 2011.

In base ai dati ricavati dalla banca dati della BCE sull'emissione netta per Stato membro dalla data di introduzione dell'euro fino alla fine del 2011, i seguenti Stati membri hanno rispettato il requisito del 25% di cui all'articolo 6, paragrafo 3: Belgio, Estonia, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia<sup>12</sup> (cfr. allegato III).

Germania e Slovacchia hanno applicato la deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e hanno rispettato la soglia ribassata, pari al 10%, stabilita in tale articolo<sup>13</sup>.

Il volume totale delle monete trattate dalle apparecchiature per il trattamento delle monete che sono state controllate dalle autorità nazionali incaricate è di **6 117 955 983**<sup>14</sup>, pari al **62,13%** del volume delle monete trattate nel 2012<sup>15</sup>.

#### 4.2.5. *Numero di monete sospette di falsità analizzate*

Il numero totale di monete sospette di falsità si riferisce a tutte le monete sospette inviate per analisi ai centri nazionali di analisi delle monete (CNAC) nei singoli Stati membri. Le monete sospette di falsità analizzate ammontano in totale a **567 054**<sup>16</sup>. Le monete false intercettate in circolazione ammontano in totale a **180 139**<sup>17</sup>.

#### 4.2.6. *Numero totale di monete inidonee rimborsate*

Gli Stati membri rimborsano o sostituiscono le monete in euro divenute inidonee perché rimaste a lungo in circolazione o per motivi accidentali, oppure scartate per qualsiasi altra ragione durante il processo di autenticazione. Gli Stati membri possono rifiutare di rimborsare monete in euro non adatte alla circolazione che sono state alterate deliberatamente o a causa di un procedimento avente l'effetto prevedibile di alterarle, fatto salvo il rimborso di monete raccolte a fini caritativi, quali le monete gettate nelle fontane.

---

<sup>12</sup> Italia, Lussemburgo, Cipro, Malta e Austria non hanno rispettato tale requisito.

<sup>13</sup> La Grecia ha chiesto una deroga, ma non avendo riferito alcun controllo non ha rispettato la soglia ribassata.

<sup>14</sup> Cfr. allegato I.

<sup>15</sup> In base ai dati di cui al punto 4.2.1.

<sup>16</sup> Cfr. allegato I.

<sup>17</sup> Fonte: relazione annua del CSTE "The protection of the euro coins in 2012".

Le monete inidonee rimborsate ammontano in totale a **14 002 311**<sup>18</sup>.

## 5. CONCLUSIONI

La presente relazione è la prima elaborata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento. Poiché il regolamento si applica dal 1° gennaio 2012, fatta eccezione per il capo III, il 2012 è stato il primo anno civile di attuazione del regolamento.

La Commissione non ha ricevuto tutte le relazioni<sup>19</sup>, pertanto adotterà tutti i provvedimenti necessari per ricordare agli Stati membri della zona euro l'obbligo di rispettare entro i termini stabiliti le prescrizioni del regolamento n. 1210/2010.

Sulla base delle informazioni trasmesse, si può concludere che la procedura di autenticazione negli "enti" sembra essere operativa nella maggior parte degli Stati membri dell'area dell'euro, e che 12 dei 17 Stati membri dell'area dell'euro effettuano controlli per verificare il corretto assolvimento dell'obbligo di autenticazione da parte degli "enti" di cui all'articolo 6 del regolamento n. 1338/2001.

Tuttavia, sarà necessario precisare ulteriormente l'obbligo di presentazione delle informazioni imposto agli Stati membri onde consentire alla Commissione di tracciare un quadro completo delle procedure di autenticazione applicate dagli Stati membri. Le relazioni degli Stati membri non raggiungono il livello desiderato di completezza e omogeneità, necessario per consentire alla Commissione di effettuare una valutazione particolareggiata. Un'ulteriore armonizzazione e il miglioramento della presentazione dei dati saranno discussi in seno al gruppo di esperti esistente (gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete) e saranno precisati negli orientamenti del CSTE in vista delle relazioni future.

---

<sup>18</sup> Cfr. allegato I.

<sup>19</sup> Come indicato nel punto 4.2, 16 Stati membri sono riusciti a rispettare l'obbligo di presentazione della "relazione annuale"; solo la Finlandia non è stata in grado di farlo.